


Comune di Londa
(Provincia di FIRENZE)



Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)

Parte I:

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 42 del
09.09.2014 modificato
con delibera del
Consiglio Comunale
n.25 del 17/06/2015

Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento	pag 3
Articolo 2	Presupposto impositivo	pag 3
Articolo 3	Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	pag 3
Articolo 4	Soggetti passivi	pag 4
Articolo 5	Base imponibile	pag 5
Articolo 6	Aliquote e agevolazioni	pag 6
Articolo 7	Detrazione per l'abitazione principale	pag 6
Articolo 8	Quota riservata allo Stato	pag 7
Articolo 9	Abitazioni assimilate all'abitazione principale	pag 7
Articolo 10	Immobili degli enti non commerciali	pag 7
Articolo 11	Esenzione per Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale	pag 8
Articolo 12	Altre esenzioni	pag 8
Articolo 13	Importi minimi	pag 9
Articolo 14	Compensazioni	pag 10
Articolo 15	Rateizzazioni	pag 10
Articolo 16	Misura annua degli interessi	pag 10
Articolo 17	Calcolo dell'imposta e computo dei mesi di possesso	pag 10
Articolo 18	Versamenti	pag 11
Articolo 19	Dichiarazioni	pag 11
Articolo 20	Accertamento con adesione	pag 11
Articolo 21	Istanza di interpello	pag 12
Articolo 22	Funzionario Responsabile	pag 12
Articolo 23	Entrata in vigore	pag 12

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la componente dell'Imposta Municipale Propria.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, l'agevolazione per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica ad entrambi gli immobili solo se la diversa dimora dei componenti è dettata da effettive necessità lavorative e se uno dei due immobili è ubicato fuori dalla provincia di Firenze. Nel caso in cui i coniugi comproprietari dell'immobile destinato ad abitazione principale abbiano dimora e residenza separata nello stesso comune, pur in assenza di separazione legale, l'agevolazione spettante per abitazione principale spetta solo ad uno dei due coniugi. In ogni caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano fissato la propria dimora e residenza in immobili diversi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e della detrazione, **è necessario dichiarare al Comune** quale dei due immobili è adibito a residenza del nucleo familiare.
3. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

4. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

5. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

6. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

7. Per “altro terreno” si intende quello, diverso dall’area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l’attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

8. Per “fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola” si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile ed in particolare destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- d) all’allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2 D.Lgs 228/2001;
- j) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

Articolo 4 ***Soggetti passivi***

1. Sono soggetti passivi dell’imposta:

- a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;
- b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

d) Il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5 ***Base imponibile***

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni, diversi da quelli agricoli come definiti dall'art. 11 coltivati e non coltivati, la base imponibile è calcolata applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

9. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al punto b) del precedente comma si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati:

a) per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.

L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con opere di demolizione o consistenti interventi di risanamento e restauro. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da allegare alla dichiarazione.

Articolo 6

Aliquote e agevolazioni

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con apposita deliberazione e valgono anche per gli anni successivi se non modificate.

2. Con la stessa delibera vengono stabilite eventuali riduzioni o maggiorazioni di aliquote nei casi previsti dalla legge nonché la diversa detrazione di imposta.

3. In tutti i casi in cui il Comune per riconoscere una agevolazione o riduzione di aliquota richiede la presentazione di una specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, tali autocertificazioni dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno cui opera il diritto **pena il mancato riconoscimento dell'agevolazione** e avranno validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazione.

4. Qualora si verificano variazioni che determinano la decadenza dal diritto all'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicarle, con le stesse modalità, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione stessa.

Articolo 7

Detrazione per l'abitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 8

Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 9

Abitazioni assimilate all'abitazione principale

1. Si considera adibita ad abitazione principale, con conseguente esclusione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con contratto di comodato d'uso gratuito, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

3. L'assimilazione di cui ai commi 1 e 2 si estende anche alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purché non risultino locate.

Articolo 10

Immobili degli enti non commerciali

1. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/86) destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) Legge 20 maggio 1985, n.222 sono esenti a condizione che l'immobile sia posseduto dall'ente non commerciale e che lo stesso sia direttamente utilizzato per lo svolgimento delle attività elencate nella lettera i) del comma 1 art. 7 del D.Lgs 504/92.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 11

Esenzione per Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale

1. I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati totalmente montani, sono esenti in quanto il Comune di Londa rientra nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito in legge 24.03.2015 n. 34;
2. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in legge 26 febbraio 1994 n.133, sono esenti in quanto il Comune di Londa risulta classificato tra i Comuni montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art.9 del D.Lgs. n. 23/2011.

Articolo 12

Altre Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, oltre alle ipotesi previste nell'art. 7 del D.Lgs 504/1992:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

~~h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Londa è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;~~

~~i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Londa risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'Istituto di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011;~~

h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

k. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio dell'esenzione nei casi elencati, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza**, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 13 ***Importi minimi***

1. Per i versamenti spontanei relativi al pagamento dell'imposta ordinaria l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta è di € 12,00 (dodici euro). Tali limite non costituisce franchigia. Tale importo minimo è riferito all'imposta annua complessivamente dovuta.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27/12/2002 n. 289, in considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri non si dispongono rimborsi per importi unitari inferiori a € 12,00 (dodici euro).

5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 14 ***Compensazioni***

1. Gli importi risultanti a rimborso possono essere compensati con gli importi dovuti al comune sempre a titolo di IMU di spettanza comunale previa presentazione di istanza scritta e purché l'ufficio non abbia già provveduto al pagamento del rimborso.
2. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'acconto, è consentita la compensazione tra le due rate annuali.

Articolo 15 ***Rateizzazioni***

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, per le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, compresi sanzioni e interessi, a seguito di notifica di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento.
2. Il contribuente deve presentare richiesta scritta, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento e comunque il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento degli importi accertati. Sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione altrimenti, per l'intero importo ancora dovuto, si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla legge.
4. La rateizzazione verrà concessa previa verifica e tenuto conto delle condizioni economiche e finanziarie del richiedente supportate da adeguata documentazione .

Articolo 16 ***Misura annua degli interessi***

1. Sulle somme dovute risultanti dagli atti impositivi emessi dal comune si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima percentuale viene applicata ai rimborsi ai contribuenti per le somme ad essi dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 17 ***Calcolo dell'imposta e computo dei mesi di possesso***

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso applicando alla base imponibile le aliquote deliberate dal comune.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:
 - viene computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni;

- nei mesi di 30 giorni se la cessione avviene il giorno 15 l'imposta per il medesimo mese sarà dovuta dall'acquirente;
 - nei mesi di 30 giorni se la cessione avviene il giorno 16 l'imposta sarà dovuta dal venditore;
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Articolo 18 *Versamenti*

1. Il versamento dell'imposta annua è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione da corrispondere il 16 giugno.

1. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini previsti dalla legge e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Articolo 19 *Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura indicando gli estremi catastali che individuano gli immobili.

5. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

6. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Articolo 20

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Articolo 21

Istanza di interpello

1. Ai sensi dell'art. 11 Statuto dei diritti del contribuente, è possibile presentare per iscritto all'Amministrazione specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, con allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto.

2. L'ufficio è tenuto a rispondere entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza una risposta esplicita interviene l'istituto del silenzio assenso, ovvero l'Amministrazione concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

3. Si precisa che le istanze di interpello hanno natura preventiva e quindi deve essere presentata dal contribuente solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire il parere ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti.

Art. 22

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2014.